

Debiti della Pubblica Amministrazione

Il D.L. 35/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 08.04.2013, dà il via al pagamento dei debiti commerciali scaduti della Pubblica Amministrazione.

Il decreto sblocca i pagamenti della PA verso le Imprese, cooperative e professionisti per un importo di 40 miliardi che verranno erogati nei prossimi dodici mesi.

Comuni e Province, entro il 30.04.2013, faranno richiesta di autorizzazione al Ministero per i pagamenti da effettuare che verranno autorizzati entro il 15.05.2013.

Prima dell'autorizzazione, Comuni e Province possono comunque iniziare a pagare i propri debiti nel limite del 50% dei pagamenti programmati.

Certificati esecuzione lavori all'estero

Il comunicato del Presidente di AVCP del 04.03.2013 rende nota la disponibilità sul portale di AVCP del nuovo sistema per l'emissione dei CEL eseguiti all'estero (CELMAE).

Le Imprese con sede legale in Italia che abbiano effettuato lavorazioni all'estero devono richiedere l'emissione del CELMAE ai competenti uffici presso le rappresentanze diplomatiche italiane negli Stati in cui è stata effettuata l'esecuzione dei lavori.

Il CELMAE viene emesso in forma telematica tramite collegamento con il sistema informatico di AVCP.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=5330>

Chiarimenti sulla stipula dei contratti pubblici

La determinazione 1/2013 di AVCP fornisce alcuni chiarimenti sull'art. 11, comma 13 del D.lgs 163/2006, modificato dall'art. 6, comma 3 del D.L. 179/2012.

AVCP precisa che la stipula del contratto pubblico in seguito all'atto di aggiudicazione può avvenire in tre forme:

- atto pubblico notarile informatico;
- forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
- scrittura privata, anche in forma cartacea.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=5322>

Codice delle leggi antimafia

Il 13.02.2013 è entrata in vigore la parte del D.L. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal D.L. 258/2012, che riguarda la documentazione prefettizia.

Rimane la distinzione fra:

- comunicazione antimafia – attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, derivanti da misure di prevenzione o da sentenze di condanna;

- informazione antimafia - comprende anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

Per i contratti pubblici di importo non superiore a 150.000 € non è richiesta alcuna documentazione; per la stipula di contratti di importo superiore a 150.000 € e inferiore alla soglia comunitaria è richiesta la comunicazione antimafia; per importi superiori alla soglia comunitaria è richiesta l'informativa.

E' eliminata invece la dicitura "antimafia" dai certificati della camera di commercio.

Qualifica di restauratore (categorie OS2-A, OS2-B)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30.01.2013 è stata pubblicata la Legge n. 7/2013 che modifica la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore.

Premesso che una volta a regime si avrà uno specifico elenco fornito dal Ministero e sarà definito restauratore solo colui il quale sarà inserito in tale elenco, è stata introdotta una nuova e specifica disciplina transitoria a partire dal 14.02.2013.

In particolare è stato introdotto un sistema a crediti formativi; l'art.1 della Legge n. 7/2013, in via transitoria, prevede il conseguimento della qualifica di restauratore per i soggetti che dimostrino di aver raggiunto i 300 crediti formativi.

Per raggiungere questo punteggio potranno essere indifferentemente utilizzati:

- i titoli di studio conseguiti alla data del 30.06.2012, nonché quelli conseguiti entro la data del 31.12.2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30.06.2012;
- l'esperienza professionale acquisita senza limiti temporali secondo quanto definito dall'art. 1-quater.

L'allegato B) della stessa Legge elenca i titoli abilitanti e l'esperienza professionale, attribuendo a seconda dei diversi casi un punteggio che va da un minimo di 37,50 punti ad un max che arriva a 300 .

Fatta eccezione per le scuole di alta formazione e di studio presenti presso:

- l'Istituto Centrale del Restauro
- l'Opificio delle Pietre Dure
- l'Istituto Centrale per la Patologia del libro

che conferiscono direttamente il titolo di restauratore, per tutti gli altri titoli di studio il punteggio massimo attribuibile è 200, raggiungibile anche cumulando i punteggi di più titoli di studio posseduti.

L'eventuale differenza tra i crediti maturati con i titoli di studio ed il valore 300, potrà essere dimostrata con l'attività di restauro a cui viene attribuito il valore di 37,50 punti per ogni annualità. La Legge n. 7/2013 è di diretta ed immediata applicazione anche

alle SOA per la verifica del requisito di restauratore e collaboratore restauratore.

Art. 38 D.lgs 163/2006

La sentenza n. 513/2013 del Consiglio di Stato ha affermato che nel caso di società costituita da due soci, ciascuno detentore del 50% del capitale sociale, l'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti grava su entrambi i soggetti, pur non esistendo un socio di maggioranza.

In maniera analoga si era già espressa anche AVCP con la determinazione 1/2012 e con i pareri n. 58 e n. 70 del 2012.

Legittimità della prescrizione del bando

La sentenza n. 485/2013 del Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della prescrizione del bando di gara relativa alla modalità di consegna dei plichi che impone ai concorrenti di far pervenire le domande di partecipazione alla procedura e la documentazione esclusivamente mediante raccomandata o corriere abilitato, accogliendo gli appelli del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza contro la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato gli atti relativi all'esclusione di un raggruppamento temporaneo d'impresе la cui domanda e documentazione erano stati presentati a mano.

Ammissibilità della busta anonima

Il parere di contenzioso di AVCP n. 144/2012 ha affermato che non serve l'esplicita indicazione scritta del contenuto della busta se non esiste la possibilità di confondere i diversi elementi della documentazione di gara; l'Impresa concorrente va esclusa solo quando vi sia incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

Il parere fa riferimento al caso di un'Impresa esclusa da una gara per avere presentato la busta contenente l'offerta economica senza alcuna dicitura, violando quanto prescritto dal disciplinare, anche se l'altra busta contenente la documentazione era chiaramente individuata.

DURC e società di capitali

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un'istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha affermato che l'eventuale irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci di una società di capitali non è rilevante ai fini dell'accertamento dell'irregolarità per il rilascio del DURC della società.

Le società di capitali, infatti, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei soci, rispondono alle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.

Agenzia per le Imprese

Le prime Agenzie per le Imprese, previste dalla Legge n. 133/2008, apriranno le loro sedi territoriali nelle Marche e in Veneto, dopo il via libera dato dal Ministero dello Sviluppo economico.

Tali Agenzie sono organismi privati che possono svolgere direttamente attività amministrative facendo le veci di amministrazioni quali le Aziende sanitarie locali, i Comuni...

Le Imprese possono quindi rivolgersi alle Agenzie per depositare, ad esempio, tutta la documentazione necessaria per trasformare, trasferire o chiudere l'attività; Le Agenzie, una volta verificata la regolarità della documentazione, rilasciano un attestato che consente all'Impresa una notevole riduzione di tempi e costi per l'espletamento delle procedure.

Detrazione IRPEF per impianti fotovoltaici

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente che l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica può beneficiare della detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio della Legge n. 289/2002 e quindi anche della detrazione IRPEF del 50% prevista fino al 30.06.2013.

E' necessario che l'impianto sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (usi domestici, di illuminazione...).